

Allegato alla delibera di C.C. n. 53 del 20/07/2010

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE PER IL PAESAGGIO**

## CAPO I – Finalità ed Istituzione

### Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Mesagne, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20

### Art. 2 – Istituzione della Commissione

- 1) È istituita la Commissione locale per il Paesaggio del comune di Mesagne ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009.
- 2) La Commissione locale per il Paesaggio è incaricata di esprimere i pareri, con efficacia vincolante, nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e in quelli riguardanti la compatibilità paesaggistica di cui dall'art.5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

## CAPO II - Composizione e nomina

### Art. 3 - Composizione

- 1) La Commissione locale per il Paesaggio del comune di Mesagne sarà composta da **5 (cinque) componenti** scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale, e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, e sarà costituita dai seguenti professionisti:
  - un esperto con competenze inerenti alle discipline dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale);
  - un esperto con competenze inerenti alle discipline dell'ingegneria (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale);
  - un esperto con competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio);
  - un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
  - un esperto con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.
- 2) Tutti i componenti debbono essere in possesso di diploma universitario o laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno

triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e nella tutela del paesaggio.

#### **Art. 4 - Nomina e designazione**

- 1) La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei titoli e curricula e nomina una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà selezionare e valutare i titoli ed curricula presentati.
- 2) La Commissione per il Paesaggio è successivamente nominata con atto della Giunta medesima, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di cui sopra, e con tale atto viene altresì nominato il Presidente.
- 3) Compete alla Giunta comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi decaduti o dimissionari. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui al punto 2) e il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
- 4) La commissione alla prima seduta di insediamento, nomina il vice-Presidente - che sostituisce il Presidente in caso di assenza, vacanza o impedimento - all'interno dei componenti la Commissione stessa.
- 5) Alla Commissione interviene, senza diritto di voto, l'Istruttore tecnico nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica.
- 6) La funzione di segretario della Commissione, senza diritto di voto, è svolta da personale tecnico amministrativo designato dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica.
- 7) I commissari, entro sette giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 5. Durata in carica della Commissione**

- 1) La Commissione locale per il Paesaggio dura in carica 3 (tre) anni. Alla scadenza di tale termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

#### **ART. 6 - Incompatibilità**

- 1) La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

- 2) Il componente della Commissione:
- a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
  - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti
  - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di P.G.T. ;
  - d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
  - e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
  - f) non potrà essere destinatario di incarichi da parte dell'Amministrazione procedente;
  - g) non potrà svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica;
  - h) non può essere contemporaneamente membro della commissione edilizia dello stesso comune o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale,
- e devono essere comunque fatte salve le altre misure di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

#### **ART. 7 - Conflitto d'interessi**

- 1) I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
- 2) L'obbligo di astensione del membro della Commissione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino:
  - a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione,
  - b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
  - c) processi di natura amministrativa o penale pendenti;
  - d) rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.
- 3) Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione e l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione del Paesaggio deve pronunciare la ricusazione facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta ed il membro ricusato decade dalla carica. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardino.

In tal caso le deliberazioni devono essere annullate dal Presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistano elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

#### **Art. 8- Decadenza e dimissioni dei commissari**

- 1) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco e restano in carica fino a che non siano stati sostituiti con le stesse procedure adottate per la nomina.
- 2) Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare.
- 3) Si ritengono, decaduti, altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 6.
- 4) I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- 5) La decadenza viene dichiarata con deliberazione di Giunta Comunale, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente e viene notificata all'interessato dal Sindaco.
- 6) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

### **CAPO III - Le Competenze**

#### **Art. 9 - Competenze della Commissione**

- 1) La Commissione esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni sub-delegate ai comuni, in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159 del decreto 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni statali o regionali.
- 2) Ferma restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della Commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale. Pertanto, la Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 3) Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega

deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici).

- 4) La Commissione ha facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
- 5) In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

## **CAPO IV - Funzionamento della Commissione**

### **Art. 11 – Funzionamento della Commissione**

- 1) La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta ogni 30 giorni e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 24 ore di anticipo. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
- 2) La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione della Commissione possono avvenire per autoconvocazione da riportarsi sul verbale dell'ultima seduta o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- 3) Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, in tal caso, la convocazione dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
- 4) Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata al Responsabile dell'istruttoria dell'Autorizzazione Paesaggistica, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
- 5) Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti almeno 5 giorni prima della data della seduta ed i progetti sono, di norma, e salvo casi eccezionali, iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
- 6) Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
- 7) Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8) La Commissione ha facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. Se necessario la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
- 9) Per l'esame di pratiche di particolare importanza, e/o qualora si ritenga opportuno avvalersi di competenze specifiche, il presidente può chiedere l'intervento di persone in possesso di tali

competenze, che partecipano ai lavori della commissione per quanto richiesto, senza diritto di voto.

- 10) La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente.
- 11) La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha:
  - facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. Se necessario la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
  - facoltà di chiedere l'intervento di persone in possesso di competenze specifiche, che partecipano ai lavori della commissione, per quanto richiesto, senza diritto di voto, per l'esame di pratiche di particolare importanza, e/o qualora si ritenga opportuno avvalersi di tali competenze specifiche
  - facoltà di convocare gli interessati (richiedenti e/o progettisti) alle sedute della Commissione, limitatamente alla illustrazione dei loro progetti, così da fornire eventuali chiarimenti o informazioni utili alla trattazione delle domande, ma non possono, in ogni caso, presenziare alla discussione ed alla votazione.
- 12) La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 13) Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 14) Il verbale è firmato dal segretario estensore e da tutti i componenti della Commissione presenti.
- 15) Tutti gli elaborati progettuali devono essere timbrati e firmati dal presidente della Commissione.

## **Art. 12 Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

- 1) L'Amministrazione garantisce che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.
- 2) L'Amministrazione assicura la presenza in Commissione dell'Istruttore tecnico amministrativo, nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica, ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti, pareri utili all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima

collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

### **Art. 13 - Compensi**

- 1) Ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del D.lgs 22/1/2004 n. 42, la partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita, salvo un rimborso spese forfettario fissato pari a 50 Euro lordi onnicomprensivi per seduta, che sarà corrisposto a presentazione di regolare fattura.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.